



Citta' di Termoli

Provincia di Campobasso

**ORDINANZA
COPIA
N. 354 del 30-10-2025**

OGGETTO: STADIO COMUNALE "G. CANNARSA" INCONTRO DI CALCIO TERMOLI 1920 - MACERATESE 1922 ACD GIORNO 02 NOVEMBRE 2025. ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che l'A.S.D "CALCIO TERMOLI 1920" con sede in Termoli (CB) alla via dello Sport snc., milita nel Campionato di Serie D girone F per la stagione calcistica 2025/2026;

Preso atto che domenica 02 novembre 2025 è in programma presso lo stadio comunale "G. Cannarsa", con inizio alle ore 14.30, l'incontro di calcio TERMOLI 1920 – MACERATESE 1922 ACD;

Considerato che il predetto incontro, vedrà la presenza della tifoseria locale e della tifoseria ospite che verrà accolta in area dedicata;

Viste le risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 28/10/2025 presso la Questura di Campobasso nel quale, all'esito delle determinazioni assunte, il Vicario del Questore invitava il Sindaco di Termoli a formalizzare l'emissione di ordinanza che, per la durata dell'incontro di calcio di domenica 02 novembre 2025 disponga, oltre alle prescrizioni viabilistiche temporanee previste dall'ordinanza n. 285/2025 avente ad oggetto: *"campionato serie D – girone F, stagione calcistica 2025/2026 – stadio comunale G. Cannarsa – provvedimenti viabilistici temporanei"*, l'individuazione di un percorso destinato al transito degli autobus della tifoseria ospite, che assisterà all'incontro di calcio in tribuna dedicata;

Dato atto dell'individuazione di un percorso che tramite le strade comunali di seguito indicate: via Magellano – via della Vela – piazza dei Ginnasti - via dello Sport - via del Ciclismo e via dei Campioni interseca via dello Stadio, in corrispondenza del perimetro dello stadio comunale "G. Cannarsa" adiacente l'ingresso della tribuna interessata, area destinata alla sosta degli autobus della tifoseria ospite;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) *disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc;* lett. b) *stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee;*

VISTA la propria precedente ordinanza n. 285/2025 avente ad oggetto "disciplina temporanea della circolazione e della sosta in occasione degli incontri di calcio da disputarsi presso lo stadio comunale "G. Cannarsa" campionato 2025/2026 e ad integrazione della stessa;

VISTI gli Artt. 6, 7, 158 e 159 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni integrative;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 11.00 a fine incontro di calcio TERMOLI 1920 – MACERATESE 1922 ACD, nella giornata di domenica 02 novembre 2025:

- **Il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli** (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) rafforzativo delle regolamentazioni disposte dal D. Lgs n° 285 del 30/04/1992, nell'e prossimità/corrispondenze delle intersezioni ricadenti lungo il percorso individuato e destinato al transito degli autobus della tifoseria ospite, che assisterà all'incontro di calcio in tribuna dedicata, di seguito indicate:

- intersezione che via della Vela forma con piazza dei Ginnasti;
- intersezione che via della Vela forma con via dello Sport;
- intersezione che via dello Sport forma con via del Ciclismo;
- intersezione che via del Ciclismo forma con via dei Campioni;

A V V E R T E

- *l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dal Codice Penale,*
- *ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il Responsabile del procedimento è il Lgt. C.S. di Polizia Municipale Michele GIANQUITTO,*
- *avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,*
- *è altresì esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma terzo del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.*

D I S P O N E

- *è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento,*
- *è demandato ai funzionari, ufficiali e agenti addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, far rispettare il presente provvedimento,*
- *la Polizia Municipale parteciperà alla tutela del corteo presidiando le intersezioni di maggior conflitto veicolare con servizi viabilistici di competenza.*

T R A S M E T T E

- *la presente ordinanza:*
 - Ø *al settore LL.PP. e Segnaletica per la predisposizione delle transenne e della segnaletica riproducente il contenuto della presente ordinanza, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla decorrenza della stessa, in tempo utile da assicurare l'osservanza delle prescrizioni,*
 - Ø *agli uffici Patrimonio e Stampa del Comune di Termoli, alla A.T.M. azienda del trasporto locale e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Termoli,*
 - Ø *alle altre Forze di Polizia e ai Corpi addetti al servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.*

IL COMANDANTE P. L.

F.to MAGG. DOTT. PIETRO CAPPELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.